

**STATUTO**

**Denominazione**

**Art. 1**

E' costituita l'Associazione

**"Rete degli Orti Botanici della Lombardia"**

con sede legale in Bergamo, Piazza Matteotti n. 27, con scadenza nell'anno 2050 o comunque finché permane l'interesse delle parti a mantenere l'attività.

E' prevista inoltre la individuazione da parte del Consiglio Direttivo di una sede operativo-amministrativa che potrà variare in relazione all'ente di afferenza del Presidente dell'Associazione.

Di detta variazione ne verrà data tempestiva comunicazione agli Associati e a coloro che intrattengono rapporti con l'Associazione nelle forme ritenute più opportune.

La prima sede operativa è individuata presso l'Università di Milano.

L'Associazione assume la forma giuridica dell'Associazione non riconosciuta ed è regolamentata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. Del Codice Civile, nonché del presente statuto.

**Scopi**

**Art. 2**

L'Associazione è un organismo culturale, di promozione territoriale, apolitico, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non persegue fini di lucro e si propone il raggiungimento dei seguenti scopi:

- a) la tutela, la conoscenza, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale vegetale degli Orti Botanici della natura e dell'ambiente, con particolare attenzione alla conservazione delle piante, intese anche come beni culturali, di specie e cenosi minacciate;
- b) la collaborazione, l'interazione e il costante contatto tra gli Orti Botanici, in particolare quelli della Lombardia e dei territori contermini, attraverso incontri periodici su temi specifici, tecnici, gestionali, formativi e organizzativi;

- c) lo stimolo all'acquisizione da parte degli Orti Botanici afferenti dei requisiti minimi museali secondo gli standard della Regione Lombardia;
- d) la promozione della cultura e della ricerca scientifica;
- e) il perseguimento di iniziative comuni, anche a livello europeo, per attivare un'economia di scala di risorse umane e finanziarie;
- f) l'individuazione di canali di informazione e diffusione dei progetti e dei prodotti dell'azione dell'Associazione;
- g) il contatto e lo scambio con altri enti od organismi pubblici e privati in Italia ed all'estero, favorendo lo sviluppo di iniziative condivise;

Per tali scopi l'Associazione potrà pubblicare in qualunque forma, studi ed esiti di ricerche sugli argomenti sopra citati, nonché allestire mostre, organizzare eventi, divulgare i temi pertinenti la vita e le finalità degli Orti botanici.

### **Attività strumentali, accessorie e connesse**

#### **Art. 3**

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro in Italia ed all'estero:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, per il finanziamento di programmi preventivamente approvati purché ci siano le coperture finanziarie, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori dei settori di attività dell'Associazione ed il pubblico;

- f) erogare premi e borse di studio;
- g) istituire un osservatorio sulle materie di interesse dell'Associazione;
- h) svolgere ovvero coordinare progetti di studio e ricerca, attività di documentazione nonché attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente ai settori d'interesse dell'Associazione;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e del commercio elettronico;
- j) organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
- k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività integrative ed accessorie per natura a quelle sopra indicate.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali indicate o da quelle ad esse connesse, integrative od accessorie.

### **Patrimonio e mezzi finanziari**

#### **Art. 4**

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili od immobili che pervengano all'Associazione per donazioni pubbliche o private, legati, lasciti testamentari, disposizione legislativa o amministrativa, o per acquisto;
- b) dai materiali prodotti o acquistati dall'Associazione e destinati alla vendita;
- e) da eventuali brevetti o diritti.

2) I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

- a) contributi degli Associati quali quote associative (di cui una quota per ogni Orto Botanico di proprietà da versarsi alla costituzione dell'Associazione o all'atto dell'ammissione all'Associazione, nella misura fissata dall'Assemblea, e una quota annuale, nella misura fissata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo da versare entro giugno) ed eventuali contributi volontari degli Associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione; qualora il Socio sia proprietario di più Orti Botanici, la quota annuale dovrà essere corrisposta in funzione di ogni singolo Orto.

- b) le entrate per la vendita dei biglietti d'ingresso alle esposizioni, alle mostre e ad altre eventuali manifestazioni organizzate dall'Associazione, fermo restando che le entrate derivanti da iniziative organizzate dai proprietari dei singoli Orti restano di competenza degli stessi;
- e) le entrate per la vendita di pubblicazioni, materiale multimediale, cartoline, oggetti-ricordo e materiali simili;
- d) i corrispettivi derivanti dalle attività di ricerca e didattiche, dai servizi resi a terzi;
- e) i contributi di enti, associazioni e privati, ivi comprese offerte, donazioni, erogazioni;
- f) contributi dello Stato, delle Regioni, di altri enti o istituzioni pubbliche e non, di persone fisiche o giuridiche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- g) contributi di organismi internazionali;
- h) rimborsi derivanti da convenzioni e protocolli d'intesa;
- i) proventi derivanti dall'esercizio delle iniziative relative ai fini istituzionali e dalle attività direttamente connesse;
- j) entrate derivanti da attività produttive marginali e per i servizi prestati dall'Associazione;
- k) redditi dei beni patrimoniali, ivi compresi i canoni di affitto dei beni immobili di proprietà;
- l) ogni altro provento finanziario derivante da qualunque altra iniziativa consentita dalla legge.

### **Associati - criteri di ammissione e di esclusione**

#### **Art. 5**

1) Sono soci fondatori, i partecipanti all'atto costitutivo, ossia il Comune di Bergamo, il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, l'Università degli Studi di Milano e l'Università degli Studi di Pavia, proprietari delle strutture di seguito elencate:

- Comune di Bergamo
  - Orto Botanico di Bergamo "Lorenzo Rota" – Bergamo;
- Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio
  - Giardino Botanico Alpino "Rezia" – Bormio

- Università degli Studi di Milano
  - Orto Botanico di Brera – Milano
  - Orto Botanico “Giordano Emilio Ghirardi” – Toscolano Maderno (Prov. Brescia)
  - Orto Botanico di Cascina Rosa – Milano
  
- Università degli Studi di Pavia
  - Orto Botanico dell'Università degli Studi di Pavia

Possono divenire soci dell'Associazione le persone giuridiche che siano proprietarie di Orti Botanici che condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli e che, avendone fatto domanda scritta al Consiglio Direttivo, siano stati da questo ammesse con insindacabile giudizio, in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e sono ritenuti idonei al loro perseguimento.

2) Tutti gli Associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione , si impegnano a collaborare, nei limiti del possibile, alle finalità dell'istituzione, hanno il dovere di uniformarsi alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti di attuazione dello statuto, osservare le procedure e sono tenuti a pagare la quota associativa annua , nella misura, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3) La qualità di associato è intrasferibile

4) Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli Associati può verificarsi per recesso, esclusione o per cessazione da parte dell'Associato delle attività che costituiscono lo scopo dell'Associazione.

Oltre ai casi previsti dalla Legge il recesso è consentito all'Associato che ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

5) L'esclusione per gravi motivi, ai sensi dell'Art. 24 del codice civile, è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) che non provveda in un arco di tempo stabilito dall'Assemblea all'acquisizione dei requisiti museali minimi riconosciuti dalla Regione Lombardia necessari per un Orto Botanico;
- d) che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione;

e) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto o dei regolamenti di attuazione dello Statuto o delle norme etiche, oppure alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, ivi compreso il versamento della quota associativa ;

f) che in qualsiasi modo arrechi un danno materiale o morale all'Associazione.

6) L'elenco degli Associati è tenuto aggiornato a cura del Segretario Generale in un apposito registro.

7) Gli Associati recedenti od esclusi e che in ogni modo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **Organi dell'Associazione**

### **Art. 6**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Comitato tecnico-scientifico
- f) il Revisore dei Conti

## **L'Assemblea dei Soci**

### **Art. 7**

L'Assemblea rappresenta il massimo organo deliberante dell'Associazione: hanno diritto di intervenire e parteciparvi tutti i soci che siano in regola con i versamenti delle quote e dei contributi sociali. Qualora il socio sia proprietario di più Orti Botanici, il legale rappresentante potrà designare tanti delegati quanti sono gli Orti di proprietà.

### **Art. 8**

L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante avviso da inviarsi con lettera raccomandata A.R. spedita a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nella lettera di convocazione, oltre ad essere riportato l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, dovrà essere indicata la data della seconda convocazione, nel caso che la prima andasse deserta, da fissarsi almeno 24 ore dopo la prima

L'Assemblea dei soci si reputa comunque validamente convocata anche in assenza delle predette formalità quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto ed intervengono tutti i componenti del Comitato Direttivo e il Revisori dei conti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno, una entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo ed una entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o comunque quando sia richiesto per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Revisori dei Conti o da almeno un terzo dei soci.

In tali casi l'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data richiesta.

#### **Art. 9**

L'Assemblea delibera in merito:

- a) agli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, alla nomina e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Revisori dei conti;
- b) all'approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo, quella del Revisore dei conti, del bilancio consuntivo e, se ritenuto utile, anche di quello preventivo;
- c) all'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- d) alla determinazione dell'eventuale rimborso spese ai membri del Consiglio Direttivo e al Revisore dei Conti e agli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno e su quant'altro le sia demandato per legge o dal presente statuto;

#### **Art. 10**

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono validamente prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Le delibere riguardanti le modifiche dello Statuto dell'Associazione devono in ogni caso essere assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale, poste in essere in conformità del presente Statuto, vincolano anche i soci assenti oppure dissenzienti.

#### **Art. 11**

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente, dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito dal Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti i soci che non siano in mora con il versamento delle quote e dei contributi associativi. Ciascun socio ha un solo voto per Orto di proprietà.

I membri dell'Assemblea hanno diritto di farsi rappresentare, con delega scritta, anche apposta in calce all'avviso di convocazione, da altri purchè non siano membri dell'Assemblea. Se i delegati sono membri del Consiglio Direttivo, non partecipano all'approvazione del bilancio consuntivo e alle deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

## **Il Consiglio Direttivo**

### **Art. 12**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un *minimo di tre ad un massimo di undici* membri, ivi compreso il Presidente, numero stabilito dalla stessa Assemblea; il Consiglio, i cui componenti sono scelti tra i legali rappresentanti degli enti associati o loro delegati secondo il numero di Orti di proprietà, dura in carica tre anni.

Il Consiglio deve rappresentare tutti gli Orti Botanici di proprietà degli associati, secondo le volontà dei soci.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Con delibera dell'Assemblea può essere attribuito ai componenti del Consiglio, oltre al rimborso delle spese vive sostenute in ragione dell'incarico, anche un compenso per l'attività svolta.

### **Art. 13**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso da comunicarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza il termine può ridursi a due giorni.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è convocato ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei membri ne faccia motivata richiesta al Presidente. In ogni caso il Consiglio deve essere convocato almeno due volte all'anno per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

### **Art. 14**

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.



In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere assembleari e realizza il programma stabilito dall'Assemblea dei soci;
- b) predispone ogni anno il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- c) decide sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- d) decide se avvalersi di eventuali collaboratori esterni, ed anche in merito all'eventuale assunzione di lavoratori dipendenti ai quali verranno corrisposti salari o stipendi in misura non superiore al 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche;
- e) prevede in genere, su ogni materia che non rientri nelle competenze dell'Assemblea

Il Consiglio Direttivo può, se lo riterrà necessario, redigere un regolamento interno volto a specificare il presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo può delegare specifiche competenze gestionali e di rappresentanza ad alcuni dei suoi componenti.

## **Il Presidente**

### **Art. 15**

Il Presidente e il Vice Presidente vengono designati dall'Assemblea ed hanno la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione. Dura in carica tre anni e non può essere rieletto per due mandati consecutivi.

Ha inoltre il compito di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.

Il Presidente ha facoltà di compiere o di autorizzare qualsiasi operazione presso tutti gli istituti di credito e presso ogni ufficio o amministrazione pubblica o ente privato, nonché di delegare poteri a tal fine, in esecuzione di atti deliberati dal Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

## **Il Segretario Generale**

### **Art. 16**

Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo fra persone in possesso di idonei requisiti professionali:

- a) svolge le funzioni di tesoriere;
- a) affianca il Presidente nello svolgimento della sua funzione amministrativa;

b) cura, su delega scritta del Presidente, la custodia di somme e valori dell'Associazione, l'esecuzione di ogni operazione di cassa e l'aggiornamento della contabilità;

e) ha facoltà, su delega scritta del Presidente, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione;

f) cura l'aggiornamento e la tenuta del registro degli Associati, del libro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; è altresì responsabile della conservazione dei documenti contabili. Detti libri e documenti devono essere in ogni momento consultabili dagli Associati che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti;

g) redige l'ordine del giorno su indicazione del Presidente ed i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

Un contabile, da individuare a cura del Consiglio Direttivo nell'ambito degli enti associati oppure al di fuori dell'Associazione, potrà affiancare il Segretario Generale nelle funzioni indicate dal presente articolo.

## **Il Comitato Tecnico-Scientifico**

### **Art. 17**

- 1) I membri del Comitato Tecnico-Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, anche esternamente all'Associazione;
- 2) il Consiglio Direttivo definisce funzioni collegiali e numero, criteri di scelta e mandati specifici dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico;
- 3) i membri del Comitato Tecnico-Scientifico decadono insieme al Consiglio che li ha nominati;
- 4) al Comitato Tecnico-Scientifico è demandato il compito di proporre l'impostazione culturale delle attività dell'Associazione;
- 5) al Comitato Tecnico-Scientifico può essere demandato dal Consiglio Direttivo il compito di progettare e realizzare le attività dell'Associazione.

## **Il Revisore dei conti**

### **Art. 18**

Il Revisore dei Conti è designato dall'Assemblea dei soci tra persone in possesso di idonea capacità e titoli professionali. In seno al Collegio viene designato il Presidente che convoca e presiede il Collegio stesso. Il Revisore dei Conti, che deve essere iscritto al Registro Nazionale dei revisori contabili, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Revisore ha il compito di controllare e vigilare sulla regolarità della gestione dell'Associazione e di predisporre una relazione annuale all'Assemblea dei soci in

occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. Con delibera dell'Assemblea generale può essere attribuito al Revisore, oltre al rimborso delle spese vive sostenute in ragione dell'incarico, anche un compenso per l'attività svolta, che dovrà comunque essere determinato in misura inferiore a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10.10.94 n. 645 e dal Decreto Legge 21.6.1995 n. 239 convertito dalla legge 3.8.1995 n. 336 e successive integrazioni e modifiche per il Presidente del Collegio Sindacale delle Società per Azioni.

#### **Art. 19**

L'Associazione, oltre ai libri eventualmente previsti dalla legge, terrà i libri verbali delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea generale, del Consiglio Direttivo e del Revisori dei conti. Gli Associati hanno diritto di visionare e consultare i libri dell'Associazione.

### **Esercizio economico - finanziario**

#### **Art. 20**

- 1) L'esercizio sociale economico-finanziario si apre il giorno 1 gennaio e chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale il Consiglio Direttivo è obbligatoriamente tenuto a predisporre una bozza di rendiconto consuntivo annuale e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea. Detto documento dovrà rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.
- 3) Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale il Consiglio Direttivo è tenuto a predisporre un bilancio preventivo e a sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea.
- 4) È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.
- 5) Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Controversie**

#### **Art. 21**

- 1) Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra Associati e tra questi e l'Associazione, ivi comprese quelle riguardanti la regolarità dei versamenti previsti e nei casi di delibera di esclusione di un Associato dall'Associazione, saranno sottoposte al

giudizio di un Collegio Arbitrale formato da tre membri. I modi per la formazione del Collegio Arbitrale e per il suo funzionamento sono definiti dallo specifico Regolamento.

2) Il Collegio Arbitrale giudicherà inappellabilmente "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvi i casi inderogabili per i quali la legge prevede la decisione secondo diritto.

### **Scioglimento e liquidazione**

#### **Art. 22**

1) L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea convocata secondo i criteri definiti all'Art. 8 del presente statuto.

2) L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e stabilire i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

3) La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati (Art. 21 C.C.).

4) I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 662/1996, indicano l'Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

### **Regolamenti**

#### **Art. 23**

Il presente statuto è attuato attraverso regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

### **Rinvio alla legge**

#### **Art. 24**

Per quanto non previsto nel presente statuto e nei regolamenti di cui all'articolo 23 si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile.

F.to Erminio Giavini

F.to Francesco Bracco

F.to Ferruccio Tomasi

F.to Giovanni Cappelluzzo

F.to Dottor Massimo Mezzanotte Notaio

Copia autentica conforme all'originale in più fogli muniti delle prescritte firme e i suoi allegati che rilascio in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 7 aprile 2009